

COMUNE DI RIO

CONTRATTO DI SERVIZIO

Repertorio n. /2020

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, nella residenza Comunale sita in Rio, Piazza S. d'Acquisto n.7,

tra

il **COMUNE DI RIO**, (di seguito per brevità denominato anche Comune)

con sede in Rio (Livorno), Piazza S. d'Acquisto n.7, codice fiscale 91016750498 e partita IVA N 01884940493, rappresentato dal Sindaco Avv.

Marco Corsini nato a Milano, il giorno 13 aprile 1956, il quale interviene in

qualità di Responsabile del Servizio 2 – “Servizio finanziario e Personale”,

dotato dei necessari poteri in virtù del Provvedimento n. 4 del 29 gennaio

2021 nonché della Delibera della Giunta Comunale n. 7 in data 5 febbraio

2021

e

la Società **PARCO MINERARIO DELL'ISOLA D'ELBA S.R.L.** (di

seguito per brevità denominata anche Società) totalmente partecipata dal

Comune di Rio, con sede in Rio, Via Magenta 26, P. IVA e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno 01038100499, in persona


dell'Amministratore Unico e legale rappresentante nato a Buggiano (PT) il

giorno 30/12/1953, domiciliato, per la carica, presso la sede della società,

dotato dei necessari poteri a norma di Statuto ed in virtù della deliberazione

dell'Assemblea dei soci del 2 aprile 2019, di seguito per brevità anche “Parco

Minerario”



PREMESSO:


- che il Comune di Rio, costituitosi per effetto della fusione tra i Comuni di Rio nell'Elba e Rio Marina, e' subentrato a quest'ultimo nella partecipazione al 100% nella Società Parco Minerario dell'Isola d'Elba S.r.l., società dunque qualificabile *in house*, costituita il 19 dicembre 1991 per lo svolgimento di tutte le attività di valorizzazione della cultura e delle tradizioni riconducibili al periodo delle attività estrattive, attraverso la conservazione e la fruizione turistico/scientifica delle aree minerarie, la gestione del museo dei reperti di quell'epoca, l'organizzazione di visite guidate agli impianti minerari dismessi ed altri interventi di valorizzazione dei siti in questione;

- che i rapporti tra il Comune di Rio Marina e la società Parco Minerario dell'Isola d'Elba sono stati regolati da più contratti di servizio succedutisi nel tempo, in virtù dei quali alla società sono stati affidati svariati servizi da svolgere e gestire per conto dell'Amministrazione comunale;

- che il compito principale affidato alla società consiste nella custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio minerario, cui si sono affiancati nel tempo la manutenzione del verde urbano e dei cimiteri monumentali di Rio Marina e di Cavo, la gestione dei servizi portuali nei porti di Rio Marina e Cavo, la gestione del Museo Archeologico sito nell'ex Comune di Rio Elba, i servizi di trasporto pubblico locale (Marebus, Scuola bus e GoBus), nonché il servizio di spazzamento;

- che taluni di questi servizi, nel corso del tempo per ragioni varie hanno cessato di essere svolti dalla società;

- che l'ultimo contratto di servizio, stipulato il 25 ottobre 2018 e prorogato con apposite delibera della Giunta Comunale di Rio è scaduto ed occorre procedere al suo rinnovo;



- che la Parco Minerario srl è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 per ottenere l'affidamento in via diretta di servizi, lavori e forniture da parte del socio amministrazione comunale;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ è stato approvato lo schema del presente contratto e sono stati positivamente verificati gli obiettivi di universalità, socialità, efficienza ed efficacia, che dovranno permanere anche in corso di esecuzione con accertamento da compiersi mediante il controllo analogo, con la conseguente conferma dell'esistenza dei presupposti per l'affidamento in house di appalti di lavori e servizi.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2

(Affidamento dei servizi)

1. Il Comune di Rio affida alla società Parco Minerario dell'Isola d'Elba S.r.l., che accetta, l'appalto dei servizi di seguito identificati:

a) servizi di custodia e manutenzione ordinaria (taglio erba, pulizia delle strade e dei sentieri, di passaggio pedonali) della parte del compendio minerario transitata nel patrimonio comunale per effetto del c.d. federalismo demaniale;

b) servizi di valorizzazione turistica del compendio affidato in custodia attraverso lo svolgimento di attività di miglioramento ambientale e di



conduzione di visite guidate;

c) gestione dei musei siti nei municipi di Rio Marina e Rio nell'Elba, di conservazione e tutela delle collezioni minerarie e dell'archivio storico delle miniere elbane;

d) servizio di manutenzione del verde;

e) servizio di trasporto scolastico (Scuolabus);

f) servizio di trasporto pubblico locale di collegamento stagionale fra le spiagge (Marebus);

g) servizio di trasporto pubblico locale invernale (Go Bus);


2. Ulteriori servizi e/o lavori potranno essere affidati alla Società con atti integrativi del presente contratto, previa deliberazione da parte dei competenti organi e verifica di congruità dei corrispettivi.

Art. 3

(Manutenzione)

1. La società si impegna a svolgere i servizi affidati con la massima diligenza e professionalità e si obbliga alla:

- manutenzione ordinaria degli immobili in ogni loro parte, incluse le aree esterne pertinenziali, unitamente alla acquisizione e conservazione della documentazione tecnica relativa agli interventi manutentivi effettuati;
- verifica, controllo e gestione degli impianti elettrici, termici, idraulici, di sollevamento, comprese le revisioni periodiche previste dalle norme vigenti;
- censimento della raccolta mineralogica con la creazione e aggiornamento di apposito archivio cartaceo ed informatico;
- ricognizione puntuale di tutti i beni e le attrezzature insistenti nelle aree minerarie e nei locali avuti in gestione, con accurata attività di



inventariazione;

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sui beni affidati in gestione e custodia sono di competenza del Comune di Rio; essi dovranno essere segnalati e richiesti dalla società ai competenti uffici comunali in sede di definizione degli obiettivi annuali e pluriennali;

3. Il Comune valuterà le richieste di intervento inserendo gli stessi nella propria programmazione dei lavori pubblici, sulla base delle priorità rilevate e delle risorse finanziarie disponibili;

4. Tali interventi, qualora non realizzati dall'Amministrazione comunale, potranno essere affidati alla società, che opererà quale stazione appaltante nel rispetto delle norme che regolano l'affidamento e la realizzazione dei lavori pubblici, ed alla quale potranno essere trasferite le necessarie risorse con obbligo di rendicontazione all'atto del collaudo.

Art. 4


(Capitolati tecnici)

1. La società Parco Minerario dell'Isola d'Elba gestisce i lavori, i servizi e le forniture affidati nel rispetto delle normative di settore e secondo le direttive impartite dall'Amministrazione comunale.

2. Le modalità di espletamento di ciascun servizio affidato, i risultati attesi (standard qualitativi) e le condizioni di svolgimento delle relative prestazioni sono definite negli appositi capitolati tecnici, approvati dal competente Servizio del Comune di Rio, che la società si impegna ad osservare con la loro sottoscrizione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

3. I capitolati devono contenere:

- i livelli minimi di servizio che la società deve garantire al Comune;



- la descrizione delle azioni che la società deve svolgere per il raggiungimento dello scopo;

- ogni altra informazione utile per la definizione tecnico operativa della attività affidate.

- i corrispettivi annui dovuti alla società per ciascun servizio svolto e le modalità di verifica della congruità del corrispettivo stesso in relazione alle caratteristiche economiche della prestazione e del mercato;

4. I capitolati tecnici sono aggiornati dal Comune sulla base delle esigenze riscontrate con degli atti di indirizzo emanati dagli organi politici.

5. Le obbligazioni che la società contrae per la prestazione dei servizi affidati sono assunte in proprio. La società mantiene indenne il Comune di Rio da ogni pretesa di terzi derivante dallo svolgimento delle attività affidate.

6. È pertanto fatto obbligo alla società di stipulare idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, incendio e furto.

Art. 5

(Programmazione e finanziamento)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno la società trasmette al Comune la proposta dell'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi appaltati per l'anno successivo, unitamente al programma contenente:

– le linee programmatiche;

– le previsioni di risultato economico rappresentate secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;

– il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;

– la relazione di commento dell'organo di revisione.

2. Il Comune, nell'ambito del Documento Unico di programmazione (DUP),



approva gli indirizzi per orientare le scelte della società per le attività ed i servizi affidati, in relazione in particolare alle politiche in materia di spesa per il personale e di approvvigionamenti.

3. La proposta di cui al comma 1 è redatta in conformità alle linee generali della programmazione comunale, tenuto conto dell'andamento della gestione dell'esercizio corrente e delle presumibili risultanze finali, avuto riguardo alle esigenze che si prospettano anche sotto il profilo degli investimenti.

4. La giunta comunale esamina la proposta nell'ambito della definizione della manovra di bilancio ed indica alla società le eventuali misure necessarie per il coordinamento della programmazione.

5. Sulla base delle indicazioni ricevute, la società predispone la proposta definitiva, che viene approvata dal Comune in tempi coerenti con la programmazione finanziaria generale.

Art. 6

(Controlli infra annuali)


Per consentire il controllo della gestione durante il corso dell'anno, la società redige e trasmette al Comune una relazione semestrale contenente:

– il report dei centri di costo e dei ricavi riferibili al Comune di Rio e riferiti al periodo 1° gennaio – 30 giugno;

– la relazione illustrativa della gestione svolta nel semestre di riferimento con la motivazione degli eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni di spesa; ove gli scostamenti siano tali da far prevedere una perdita di esercizio, la relazione indica le misure già adottate o da adottare per evitarla.

Art. 7

(Rendicontazione)



Per consentire la verifica finale della gestione, la società predispone e trasmette:

- la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile che evidenzia, fra l'altro, le operazioni compiute ed i provvedimenti assunti in attuazione del programma annuale;
- la relazione illustrativa dei risultati annuali distinti per servizio e centro di costo e di ricavo, con evidenza di ciascuno;
- la copia del bilancio di esercizi e dei relativi allegati entro quindici giorni dalla approvazione da parte dell'assemblea.


Art. 8

(Riconoscimento del corrispettivo)

1. A fronte della prestazione dei servizi di cui di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), e), f) e g), il Comune di Rio si obbliga a riconoscere alla stessa Società un corrispettivo onnicomprensivo annuo che è contenuto nei singoli disciplinari tecnici e come definito nelle specifiche relazioni di congruità, e non superiore al rimborso delle spese da sostenere e sostenute per ciascuno dei servizi affidati.

2. Il suddetto corrispettivo verrà annualmente liquidato come segue:

- 50% entro il 28 febbraio;
- 30% entro il 30 giugno;
- 20% entro il 30 novembre dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute per ciascun servizio prestato.



Art. 9

(personale addetto)

Il personale addetto allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e gestiti direttamente dalla Società Parco Minerario è assunto dalla medesima società, che ne sostiene gli oneri, impegnandosi a mantenere e selezionare personale professionalmente adeguato, in conformità alle vigenti disposizioni normative, fatte salve eventuali assegnazioni provvisorie di personale da parte del Comune.

2. Qualora si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, alla Società è fatto obbligo di adottare idonee misure di riduzione della spesa per il personale ai sensi dell'art. 243 del D.lgs. n. 267/2000; è fatto altresì obbligo alla Società di curare la formazione professionale del personale e di rispettare la normativa vigente in materia previdenziale, antinfortunistica, nonché i C.C.N.L. di categoria.

Art. 10
(Sicurezza)

La Società si impegna a porre in atto tutte le misure idonee a garantire le migliori condizioni di sicurezza oltreché per le persone (sia dipendenti che utenti dei servizi affidati in gestione) anche per i beni strumentali impiegati (autovetture, mezzi di lavoro ecc), dichiarando di assoggettarsi alle norme e prescrizioni derivanti da leggi, da regolamenti o da altri provvedimenti provenienti da Enti diversi dal Comune, nonché alle direttive che verranno alla medesima impartite dal Comune stesso.

Art. 11
(Carta dei servizi)

1. La società si impegna a redigere entro il 30 giugno 2021 la propria carta della qualità dei servizi affidati con il presente contratto.



2. La carta della qualità deve contenere:

- Indicatori e standard di efficienza ed affidabilità di ciascun servizio, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nei disciplinari tecnici e dalle direttive impartite dall'Amministrazione comunale;
- i dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- l'istituzione di un riferimento aziendale per le relazioni con il pubblico;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- l'istituzione di sistemi per la segnalazione da parte degli utenti degli eventuali disservizi;
- la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami;
- le modalità di ristoro o in forma specifica o mediante rimborso del corrispettivo o mediante indennizzo in favore dell'utenza,

Art. 12

(Verifiche e controlli)

1. La società opera secondo gli indirizzi strategici e secondo le direttive impartiti dall'Amministrazione comunale attraverso il Sindaco, la Giunta o gli assessori di riferimento.
2. Il Comune attraverso i propri uffici vigilerà in generale sulla correttezza e sull'efficienza dei servizi svolti dalla Società.
3. Con atti deliberativi dell'Amministrazione comunale di Rio potranno essere individuate procedure atte a:
 - a) controllare e monitorare i servizi resi;
 - b) migliorare la qualità e l'efficienza di tali servizi;
 - c) verificare la conformità delle attività svolte dalla società alle strategie



definite dal Comune.

Art. 13

(Incasso dei proventi)

1. I proventi incassati dalla società dai terzi nell'esercizio delle attività affidate con i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 del presente contratto, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, una volta introitati dalla società, sono riversati nelle casse comunali.


2. Poiché la società svolge le funzioni di agente contabile con maneggio di denaro pubblico e con incarico alla gestione dei beni, essa deve individuare a suo interno, con le modalità stabilite dal D.P.R. 267/2000, soggetti dipendenti appositamente designati.

3. Le somme direttamente riscosse sono interamente versate dagli agenti contabili al tesoriere comunale con cadenza mensile, previa compilazione di apposita modulistica che riporti tutte le informazioni e i dati contabili necessari a stabilire la tipologia dei corrispettivi, i servizi interessati e quant'altro necessario per la corretta attribuzione delle somme ai vari cespiti di entrata.

4. I versamenti sono registrati nella contabilità dell'agente, che è tenuto alla conservazione delle quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale.

5. Entro il giorno 5 di ogni mese l'agente contabile rimette al responsabile del servizio finanziario il conto delle somme riscosse nel mese precedente per l'emissione dell'ordinativo di riscossione. Se le somme incassate sono relative a finalità aventi distinta previsione in bilancio, nel rendiconto l'agente precisa la ripartizione per risorsa.

6. L'ordinativo di riscossione di cui al precedente comma viene trasmesso dal



servizio contabile al tesoriere che entro 5 (cinque) giorni conferma la corrispondenza dell'importo con quello delle somme versate dall'agente o fa presente eventuali osservazioni o differenze.

7. Entro il 30 gennaio di ciascun anno la società trasmette al responsabile del servizio finanziario il riepilogo, riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle somme riscosse direttamente e versate alla tesoreria, unitamente alla documentazione di supporto.

8. La società è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei registri, dei moduli e delle ricevute di quietanza per le riscossioni effettuate nel servizio di cassa interno. Le scritture degli agenti contabili ed ogni altro documento inerente le operazioni di maneggio del denaro pubblico devono essere conservate agli atti per il periodo di tempo necessario al compimento dei termini di prescrizione, a disposizione degli organi di controllo interni ed esterni.


Art. 14

(Consegna dei beni)

1. La società è consegnataria dei beni mobili ed immobili strumentali alla prestazione dei servizi affidati.

2. Essa provvede alla verifica della rispondenza dei medesimi, per natura e consistenza, con le risultanze trasmesse dall'Ufficio comunale competente al patrimonio alla chiusura dell'esercizio finanziario, redigendo il modello "Conto del Consegnatario dei beni" che deve essere sottoscritto dal personale comunale.

3. Detto conto dovrà essere riconsegnato all'Ufficio Patrimonio debitamente sottoscritto dal consegnatario affinché ne sia possibile la trasmissione al



responsabile del servizio finanziario.

4. I consegnatari dei magazzini, depositi ed altri locali di conservazione e distribuzione dei beni d'uso e di consumo per i servizi comunali redigono un registro, anche informatizzato, di carico e scarico dei beni predetti.

5. In carico vengono registrate le giacenze all'inizio dell'esercizio e le acquisizioni effettuate nel corso dello stesso. In discarico sono registrate sia le consegne dei beni effettuate ai servizi, indicando per ciascuna il destinatario, la data, la qualità e la quantità dei beni consegnati.

Art. 15

(Conferimento dei beni)

Eventuali beni di proprietà comunale necessari a svolgere i servizi affidati, o comunque strumentali ad essi, possono essere conferiti o assegnati alla società gratuitamente con contratto di comodato, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 16

1. I servizi svolti dalla società in adempimento del presente contratto sono considerati pubblici o comunque di pubblico interesse alla stessa stregua dei servizi espletati direttamente dalla Amministrazione comunale. Essi pertanto per nessun motivo possono essere interrotti o sospesi senza autorizzazione.

2. In caso di ingiustificata sospensione o interruzione del servizio affidato, o in caso di grave inosservanza agli obblighi imposti dal presente contratto o dai capitolati tecnici regolanti ciascun servizio, o ancora in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di standard qualitativi, il Comune può revocare in tutto o in parte l'affidamento dei servizi, sostituendo l'affidatario con altro prestatore.



3. Restano ferme le azioni del socio nei confronti degli amministratori, nonché le azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del disservizio.

Art. 17

(Durata del contratto)

Il presente contratto di servizio ha effetto dal 1° gennaio 2021 ed avrà vigenza fino al 31.12.2025.

Art. 18

(Imposte e tasse)


1. Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, sono a carico della Società.

2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR N. 131/86 e le eventuali spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Art. 19

(Obblighi di tracciabilità)

Trattandosi di affidamento *in house*, il presente contratto di servizio non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 in quanto le movimentazioni di denaro che ne discendono derivano da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (AVCP – Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011)



PER IL COMUNE DI RIO

PER LA PARCO MINERARIO

Sr.

il Responsabile del Servizio 2

Il Presidente